



IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Dott. Giuliano Sinibaldi
Dottore Commercialista in Pesaro

Inchiesta NidiL-CGIL – 18/02/2008

- **nell'ambito delle attività sportive operano 25mila Enti, 80mila società affiliate al CONI e 155mila impianti;**
- **i lavoratori impegnati in attività connesse allo sport sarebbero oltre 600mila.**
- **Di questi solo 50mila sono dipendenti secondo CCNL**

Inchiesta NidiL-CGIL – 18/02/2008

- **Sono lavoratori professionalizzati e operano spesso in maniera esclusiva nel settore dello sport come fonte principale di guadagno (68%)**
- **Tuttavia subiscono una condizione contrattuale di diffusa precarietà (47%) o addirittura di lavoro nero (37%), con nessuna garanzia di reddito o di sicurezza sul posto di lavoro. Insomma l'84% è precario o lavora in nero.**
- **Ciò significa: stipendi molto bassi (inferiori ai 15mila euro lordi annui), niente pensione né prestazioni di tutela quali malattia, maternità o infortunio.**

Inchiesta NIdiL-CGIL – 18/02/2008

CONSIDERAZIONI

- In ambito sportivo l'inquadramento dell'istruttore come **dipendente è l'eccezione;**
- Esigenze di carattere organizzativo e di equilibrio economico dei gestori portano a privilegiare il **rappporto professionale/sportivo dilettantistico;**
- **Inquadramento professionale NON E' precariato;**
- **Rappporto sportivo dilettantistico NON E' lavoro nero;**

SOGGETTI GIURIDICI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO

- **Associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento 10/02/2000, n. 361;**
- **Associazione priva di personalità giuridica, disciplinata dagli art. 36 e seguenti del c.c;**
- **Società Sportiva Dilettantistica di capitali (Srl) senza finalità di lucro o cooperativa, costituita ai sensi dell'art. 90, c. 18, L. 289/2002**

SOGGETTI GIURIDICI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO

- **Società Sportiva di capitali (Srl o SPA)
Professionistica disciplinata dalla legge n. 81/1991;**
- **Impresa commerciale (D.I. – SNC –SRL)
operante nel settore dello sport inteso come
servizi alla persona;**
- **Impresa commerciale (D.I. – SNC –SRL)
operante nel settore dello sport quale gestore
di impianti sportivi;**

DILETTANTISMO SPORTIVO

“sport dilettantistico”



non esiste nell'ordinamento giuridico una definizione di sport dilettantistico

E' DILETTANTISTICO TUTTO CIO' CHE NON E' DISCIPLINATO QUALE SPORT PROFESSIONISTICO



L. 91/1981

“sport professionistico”

calcio, pallacanestro, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo

PRESTAZIONI DI LAVORO E COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE



**A TITOLO
GRATUITO**



**A TITOLO
ONEROSO**

**PRESTAZIONI DI LAVORO IN AMBITO
SPORTIVO PROFESSIONISTICO O
COMMERCIALE**

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
LAVORATIVE**



ESCLUSIVAMENTE A TITOLO ONEROSO

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

- No libri lavoro no comunicazioni ad enti
- Solo rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- Nessun obbligo fiscale;
- Nota spese per contabilità interna;
- Nessun obbligo previdenziale ma potenziale assoggettamento ad ENPALS su minimale giornaliero
- Copertura assicurativa: obbligatoria se tesserati ex art. 51 L.289/02 - opportuna se non tesserati

I RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO

- **Lavoro subordinato** – art. 2094 c.c.
- **Lavoro autonomo** – art. 2222 c.c.
- **Contratti a progetto e CO.CO.CO.** - D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi) + art. 409 c.p.c.
- **Prestazioni d’opera occasionale**
- **Prestazioni “sportivo dilettantistiche”**

Non sono una forma di lavoro “tipizzato” – trovano origine in norme fiscali – per questo motivo INPS e INAIL, e, da ultimo, ENPALS, hanno chiarito che non sono soggette a contribuzione previdenziale

Prestazioni sportivo dilettantistiche problema della corretta qualificazione

- Art. 38, 2° c., Costituzione: obbligo di tutela assicurativa e previdenziale per i lavoratori;
- Gli sportivi dilettanti non hanno tali coperture per espressa previsione degli enti previdenziali e assicurativi: dunque non sono lavoratori?
- Postulato: Il Legislatore non produce norme sovrabbondanti o inutili;
- Conclusione: lo sport dilettantistico è un settore meritevole di tutela – dunque è regolamentato da norme speciali e fruisce di agevolazioni.

IL PROBLEMA

- **Corretto inquadramento del rapporto lavorativo;**
- **Validità dell'autonomia contrattuale;**
- **Diritto dei lavoratori ad avere una tutela previdenziale ed assistenziale (art. 38 costituzione);**
- **Sostenibilità economica da parte del settore sportivo dilettantistico;**
- **Particolarità della normativa ENPALS;**

IL PROBLEMA

Sportivi dilettanti:

- Esenzione IRE se compensi < € 7.500,00
- Se compensi > 7.500 ritenuta IRE 23% + addizionale regionale 0,90%
- Nessun obbligo previdenziale
- No assoggettamento ad IVA
- Nessun adempimento richiesto dalla legislazione sul lavoro
- Comunicazione preventiva ai Centri per l'Impiego solo per co.co.co amministrativo - gestionali

IL PROBLEMA

Collaboratori NON sportivi dilettanti

- Aliquota contributiva ENPALS: 33% + INPS 5,17% per prestazioni assicurative ed assistenziali;
- + Assoggettamento a ritenuta IRE (20% se professionista o aliquota progressiva se dipendente/collaboratore);
- + IVA 20% se libero professionista (salvo regimi speciali);
- + Adempimenti ENPALS (agibilità/libretto ENPALS/ dichiarazioni mensili e trimestrali)
- + Adempimenti legislazione lavoro (Libro Unico/ Comunicazione Preventiva/busta paga etc)

LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti

- Applicazione **CCNL** impianti sportivi + eventuale contratto individuale
- **Assunzione:** comunicazione preventiva centri per l'impiego – comunicazione INAIL;
- **Libri obbligatori:** Libro Unico del Lavoro
- **Retribuzione:** busta paga + TFR + note spese
- **Adempimenti fiscali:** ritenute d'acconto + 770
- **Ente Previdenziale:** ENPALS + INPS (contr. Minori)
- **Altri Adempimenti:** INAIL - sicurezza lavoro - privacy

LAVORO AUTONOMO - Adempimenti

- **Emissione di Fattura** da parte del prestatore d'opera
- **Assoggettamento ad IVA** del corrispettivo (non applicazione dell'imposta se in regime "minimi");
- **Adempimenti fiscali:** ritenute d'acconto se prestazione professionale + 770 a carico committente
- **Ente Previdenziale:** ENPALS se lavoratore sportivo o dello spettacolo

LAVORO AUTONOMO

Regime contribuenti minimi

art. 1, co 96 – 117, L. 244/2007

- NO IVA
- NO IRAP
- NO studi settore
- Imposta sostitutiva dell'IRPEF 20%
- Esonero da obblighi di registrazione e dichiarazione IVA
- Assoggettamento compenso a ritenuta d'acc.to 20% + 770 a carico committente
- Ente Previdenziale: ENPALS
- Altri Adempimenti: Privacy

LAVORO A PROGETTO E CO.CO.CO

Caratteristiche

- Progetto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo;
- Continuità nel tempo – durata legata al progetto;
- Assenza subordinazione – no vincolo gerarchico;
- Collaborazione e Coordinamento con il committente;
- Assenza mezzi propri organizzati del collaboratore – inserimento nell'organizzazione economica del committente;
- Assenza rischi per il collaboratore;
- Retribuzione prestabilita e – solitamente – periodica;
- Prestazione non rientrante nell'oggetto della professione del collaboratore.

LAVORO A PROGETTO E CO.CO.CO

- **Art. 61 D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi):** esclusione dall'obbligo del progetto per i rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa rese a **fini istituzionali** in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche **affiliate a FSN/EPS riconosciute dal CONI e disciplinate dall'art. 90 L. 289/2002**
- **ATTENZIONE:** Se il collaboratore svolge l'attività in ambito **NON ISTITUZIONALE** (es. **BAR** o altra attività commerciale) non opera l'esclusione dall'obbligo del progetto;

LAVORO A PROGETTO E CO.CO.CO

Adempimenti

- **Forma del contratto:** necessaria forma scritta
- **Assunzione:** comunicazione preventiva centri per l'impiego - comunicazione INAIL;
- **Libri obbligatori:** Libro Unico del Lavoro
- **Trattamento fiscale:** assimilato al lavoro dipendente
- **Adempimenti fiscali:** ritenute d'acconto + 770
- **Ente Previdenziale:** ENPALS

PRESTAZIONI OCCASIONALI

CO.CO.CO OCCASIONALI

- Max € 5.000,00 annui e 30 gg. Lavorativi;
- No progetto
- Si com. preventiva – libri lavoro – ENPALS
- Ritenuta d'acconto 20% + 770

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

- Reddito diverso – Art. 67, c. 1, lett. l) T.U.I.R.;
- Assoggettamento ad ENPALS
- No comunicazione preventiva no libri lavoro
- Ritenuta d'acconto 20% + 770

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 67– comma 1– lett. m) TUIR

Sono qualificati “**Redditi Diversi**”, tra gli altri:

Le indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati **nell'es. diretto di attività sportiva dilettantistiche** da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia
Riconosciuto (dal CONI)

Fattispecie introdotta dall'art. 37, L. 342/2000 che modifica la disciplina prevista dall'art. 25 L. 133/1999

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 67– comma 1– lett. m) TUIR – segue

A decorrere dal 01/01/2003 (Art. 90 L. 289/2002)
sono inoltre qualificati “**Redditi Diversi**”, anche:

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Individuazione dei soggetti eroganti;
- Individuazione dei soggetti che possono percepire compensi trattamento fiscale agevolato;
- Individuazione delle tipologie di attività (Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica);
- Individuazione delle tipologie di compenso agevolate

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO SOGGETTIVO

SOGGETTO EROGANTE

- CONI
- Federazioni Sportive Nazionali
- Enti di promozione sportiva
- Qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche **che sia da essi riconosciuto**

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO OGGETTIVO

TIPOLOGIA DI COMPENSO

- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfettari di spesa
- Premi e compensi

erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche

Attenzione: nella precedente formulazione della norma (art. 25 L. 133/99) si parlava di prestazioni inerenti l'attività del soggetto erogante (per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica)

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO OGGETTIVO

DEFINIZIONE DI "ESERCIZIO DIRETTO"

Ris. 34/E 26.03.2001

- Soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica
- Soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO OGGETTIVO

DEFINIZIONE DI "ESERCIZIO DIRETTO"

Art. 35, c. 5, D.L. 30/12/2008 n. 207 "milleproroghe"

- ".....nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'art. 67, c.1, lett. m) del T.U.I.R. sono ricomprese **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**"

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO SOGGETTIVO

CATEGORIE CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE

- Atleti;
- Allenatori;
- Preparatori atletici;
- Massaggiatori;
- Istruttori;
- Direttori sportivi
- Direttori tecnici;
- Arbitri e giudici di gara;
- Commissari speciali;

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO SOGGETTIVO

CATEGORIE CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE

- **Dirigenti** che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici (es. accompagnatori presenti a referto)

ATTENZIONE: rischio distribuzione indiretta di utili
è opportuno evitare compensi di importo elevato

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO SOGGETTIVO

CATEGORIE CHE NON POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE "

- Atleti ed Allenatori **PROFESSIONISTI (L. 81/91)** anche se partecipano a manifestazioni sportive dilettantistiche;
- Esercenti arti e professioni (es. medico o istruttore professionista).
- Esercenti attività d'impresa;
- Lavoratori Dipendenti;

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO SOGGETTIVO

CATEGORIE CHE NON POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE "

ATTENZIONE:

- professionisti, imprenditori e lavoratori dipendenti non possono beneficiare dell'agevolazione se assumono tale qualifica in relazione all'attività esercitata nei confronti della Società Sportiva (es. medico sportivo o istruttore liberi professionisti)
- possono beneficiare se l'attività sportiva non rientra nell'esercizio dell'attività lavorativa prevalente (es. professore di ed. fisica o impiegato che svolgono attività di allenatore)

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA REQUISITO SOGGETTIVO

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO – GESTIONALI caratteristiche del rapporto

Circ. 22/04/2003 n. 21E

- Deve trattarsi di rapporti regolati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (NO vincolo di subordinazione – **NO prestazioni occasionali**);
- Di natura non professionale: la prestazione non deve rientrare nell'oggetto dell'arte o professione del percettore (es. medico sportivo o istruttore liberi professionisti);
- Deve essere resa in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche ovvero (DL 207/2008) di Federazioni Sportive o EPS

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

CATEGORIE CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE

- Personale di segreteria (tenuta contabilità – raccolta iscrizioni etc.);
- Direttori sportivi;
- Istruttori (?)
- Assistenti Bagnanti (??)
- Manutentori (???)

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

CATEGORIE CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE "

Circ. Ag. Entrate 21/E del 22/04/2003 (a commento dell'art. 90 L. 289/2002):

“Il carattere amministrativo - gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. *m*), alla collaborazione nell'attività amministrativa **e** di gestione dell'ente”

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

CATEGORIE CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE

ATTENZIONE: Circ. 21/E/2003 + Guida
Contribuente n. 1/2007 citano solo personale di
segreteria (co.co.co. Amministrativo)

PROBLEMA: chi sono i co.co.co. GESTIONALI”?

**Gli istruttori rientrano? Questione mai chiarita
Posizione Fiscosport: SI**

**Strumento di tutela: Certificazione del
contratto**

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

CATEGORIE CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE "

- Il personale di segreteria non svolge esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e beneficia dell'agevolazione;
- Negare l'agevolazione alla figura dell'istruttore sportivo che "fa sport" direttamente appare contrario allo spirito della legge;
- E' tuttavia necessario che l'istruttore non sia né un dipendente né un libero professionista

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

Art. 61 D.Lgs. 276/2006 – LEGGE BIAGI

**Attività di co.co.co rese e utilizzate ai fini istituzionali
in favore delle società ed associazioni sportive
dilettantistiche**



NO CONTRATTO A PROGETTO

**Attività di collaborazione NON ISTITUZIONALI (inerenti
l'attività commerciale dell'ASD)**



OBBLIGATORIO CONTRATTO A PROGETTO

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

ADEMPIMENTI FISCALI SOCIETA' SPORTIVA

- Farsi rilasciare dallo sportivo dilettante autocertificazione compensi già percepiti nell'anno;
- Pagare con strumenti bancari se > € 516,45;
- Rilasciare certificazione compensi entro 28/02 anno successivo;
- Versamento ritenute – cod. 1040/3802;
- Dichiarazione sostituto d'imposta (Mod. 770) **anche in assenza di ritenute operate**

CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

ADEMPIMENTI SOCIETA' SPORTIVA

- **Forma del contratto:** necessaria forma scritta;
- **Assunzione:** comunicazione preventiva centri per l'impiego - comunicazione INAIL;
- **Libri obbligatori:** Libro Unico del Lavoro;
- **Trattamento fiscale:** Sportivo Dilettante – art. 67, c.1, lett. m), T.U.I.R.;
- **Adempimenti fiscali:** ritenute d'acconto (se > 7.500,00 €) + 770;
- **Nessun Obbligo Previdenziale;**

SPORTIVI DILETTANTI TASSAZIONE

Compenso annuo	Imponibilità	Ritenuta IRE	Add.le Regionale
Fino a € 7.500,00	No	-	-
Oltre € 7.500,00 Fino a € 28.158,28	Sì	23% a titolo d'imposta	0,90%
Oltre € 28.158,28	Sì	23% a titolo d'acconto	0,90%

SPORTIVI DILETTANTI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

AMMONTARE COMPENSI	PRESENZA ALTRI REDDITI	DICHIARAZIONE
<p style="text-align: center;">Fino a € 7.500,00</p>	<p style="text-align: center;">No SI</p>	<p style="text-align: center;">NESSUNA Mod 730 o UNICO</p>
<p style="text-align: center;">> 7.500,00 Fino a € 28.158,28</p>	<p style="text-align: center;">No Lav. Dip.te Altri</p>	<p style="text-align: center;">NESSUNA Mod. 730 Mod. Unico</p>
<p style="text-align: center;">Oltre € 28.158,28</p>	<p style="text-align: center;">Lav. Dip.te Altri o nessuno</p>	<p style="text-align: center;">Mod. 730 Mod. Unico</p>

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

QUESTIONI PARTICOLARI

I

- premi in natura vanno quantificati;
- **i rimborsi spese documentati** per viaggio – vitto – alloggio **in occasione di trasferte** sono non sono considerati compensi (non rientrano nel plafond di 7.500,00 €)
- Concetto di **trasferta: fuori dal comune di residenza** dello sportivo dilettante (Guida contribuente n. 1/2007);
- Rimborsi chilometrici: devono essere autorizzati e va provata l'effettività della trasferta (scontrini autostradali – calendario gare e allenamenti – ric. Fiscale albergo etc)

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

QUESTIONI PARTICOLARI

I

- **Compensi ad atleti stranieri: stessa disciplina ma ritenuta 30% sopra 7.500**
- **Comp. < 7.500,00 € e familiare a carico: SI;**
- **Comp. < 7.500,00 € e ISEE: non vanno indicati;**
- **Comp. < 7.500,00 € e assegni familiari: vanno considerati nel reddito familiare se > € 1.032,92;**

PROBLEMA ISTRUTTORI SPORTIVI

CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO

- **Lavoratori dipendenti**
- **Lavoratori autonomi**
- **Sportivi dilettanti**
- **Collaboratori coordinati continuativi “gestionali”**
- **Collaboratori a progetto “ordinari” (se attività è relativa alla sfera commerciale)**

PROBLEMA ISTRUTTORI SPORTIVI

APPLICABILITA' DEL REGIME AGEVOLATO SPORTIVI DILETTANTI

Non si può applicare se:

- Sono professionisti che operano in favore di più committenti e/o anche in favore di soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo;
- L'attività non è svolta nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

Si può applicare se:

- Svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle FSN ed EPS
- Sono inquadrati come co.co.co "gestionali"

CONTRIBUZIONE ENPALS

- **LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**
- **LAVORATORI SPORTIVI**

Per queste categorie di lavoratori

**L'ENTE PREVIDENZIALE DI
RIFERIMENTO E' L'ENPALS**

LAVORATORI ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE ENPALS

Fonti normative

- D. Lgs. 708/1947
- D.P.R. 31/12/1971 n. 1420
- D. Lgs. 30/04/1997 n. 182
- Art. 43, comma 2, L. 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003), ha deferito “al Ministero del Lavoro su eventuale proposta dell’ENPALS, il potere di adeguare con decreto le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente all’ENPALS”

LAVORATORI ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE ENPALS

D.M. 15 MARZO 2005 - G.U. 7.4.2005 N. 80

***Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati
obbligatoriamente presso l'ENPALS"***

Il decreto ha aggiornato, con decorrenza 22/04/2005, le categorie di lavoratori per le quali sorge l'obbligo di assicurazione previdenziale presso l'ENPALS.

LAVORATORI ASSOGGETTATI A CONTRIBUZIONE ENPALS

- Circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30/03/2006;
- Lettera ENPALS alle FSN del 30/03/2006 prot. 468
- Circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006
- Messaggio ENPLAS n. 3 16/10/2006

Hanno chiarito la posizione dell'ENTE

CATEGORIE LAVORATORI SPORTIVI

- 20. impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- 22. direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;
- 23. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche

ENPALS - CARATTERISTICHE

1) INQUADRAMENTO:

La gestione non si basa sull'inquadramento del datore di lavoro (come in campo INPS) ma dei lavoratori che la norma individua, generalisticamente, come "addetti"

2) CONCETTO DI "ADDETTO":

Addetto = prestatore di opera lavorativa

indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro (subordinato – autonomo – co.co.co/pro – occasionale)

3) BASE IMPONIBILE:

Non è il **reddito** (come in ambiente INPS) ma il "**compenso**", con la previsione di **minimali giornalieri**

ENPALS - CARATTERISTICHE

- Aliquota previdenziale: 33% del **compenso lordo**;
- Suddivisione: 23,81% datore di lavoro - 9,19% lavoratore;
- Minimale contribuzione giornaliera: € 43,49
- Contributo minimo giornaliero: € 14,35
- Quota contributi “minori”: 5,17% (2,68% per lavoratori autonomi – no disoccupazione) con massimale € 67,13 giornaliero
- Versamento a carico del datore di lavoro
- Pesanti adempimenti formali

LAVORATORI DIPENDENTI

Il contributo viene trattenuto in busta paga

• Compenso Lordo	100,00
• Ritenuta IRPEF (ip. al. media)	25,00
• Ritenuta ENPALS	9,19
• Compenso Netto(salvo conguaglio).....	65,81
• Contributi IVS committente	23,81
• Contributi minori	5,17
• Costo Totale per committente	128,98

N.B!! Tenendo in considerazione TFR e ratei ferie/13[^] la “forbice” è del 100% circa – cioè il netto in busta è circa il 50% del costo aziendale

LAVORATORI OCCASIONALI

Il contributo viene trattenuto al momento del pagamento

• Compenso Lordo	100,00
• Ritenuta IRPEF	20,00
• Ritenuta ENPALS	9,19
• Compenso Netto(salvo conguaglio).....	70,81
• Contributi IVS committente	23,81
• Contributi minori	2,68
• Costo Totale per committente	126,49

LIBERI PROFESSIONISTI

• Compenso Lordo	100,00
• IVA	20,00
• TOTALE FATTURA	120,00
• Ritenuta IRPEF	20,00
• Ritenuta ENPALS	9,19
• Netto fattura	90,81
• Contributi IVS committente	23,81
• Contributi minori	2,68
• Compenso netto lav.re (salvo conguaglio)	70,81
• Costo Totale per committente	146,49

VERSAMENTI

- Termine: gg. 16 del mese successivo
- Modalità: F24
- Rateazioni: 12 - 24 - 60 mesi
- Erroneo versamento c/o INPS: trasferimento contributi versati c/o ENPALS + versamento somme aggiuntive con interessi ma senza sanzioni

ADEMPIMENTI FORMALI

Adempimenti Preventivi

- a) Immatricolazione delle aziende**
- b) Denunce di lavoratori iscritti Mod 032U**
- c) Certificato di agibilità**
- d) Libretto ENPALS**

Adempimenti Periodici

- a) Denuncia mensile - Mod. 031/R**
- b) Denuncia trimestrale - Mod. 031/CM**

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

PROBLEMA OPERATIVO:

I compensi percepiti dagli “sportivi dilettanti” sono assoggettabili a contribuzione ENPALS?

Posizione CONI: NO

I compensi percepiti dagli “sportivi dilettanti” sono redditi “diversi” (art. 67 TUIR) e non redditi “da lavoro”

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

POSIZIONE ENPALS

Circolare n. 13 del 07/08/2006

Lavoratori dipendenti



SI

Lavoratori Autonomi



SI

Lavoratori Occasionali



SI

Sportivi dilettanti



NO

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

POSIZIONE ENPALS

La qualificazione dei compensi, premi, rimborsi spese etc. quali “redditi diversi” comporta che per le stesse non si configuri l'assoggettamento previdenziale

Previa verifica di alcune condizioni

ENPALS ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Condizioni per esonero

1. Iscrizione società/A.S.D al Registro CONI;
2. Corretta qualificazione rapporto lavorativo;
3. Assenza professionalità.

ENPALS

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Iscrizione al Registro CONI

- Il CONI è l'unico organismo certificatore delle effettiva attività sportiva dilettantistica;
- In assenza di riconoscimento non spettano i benefici fiscali;
- Di conseguenza il compenso percepito dallo sportivo perde la qualifica di reddito "diverso"

ENPALS
ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

**Corretta qualificazione del rapporto
lavorativo**

- Esercizio **DIRETTO** di attività sportiva dilettantistica;
- Co.co.co. Amministrativo-gestionali;

OK ESENZIONE

ENPALS ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PROBLEMA PROFESSIONALITA'

- **Art. 53 TUIR: esercizio abituale anche se non esclusivo di attività di lavoro autonomo;**
- **Autonomia = capacità organizzativa - utilizzo mezzi propri - indipendenza;**

ENPALS

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

PROFESSIONALITA' - POSIZIONE ENPALS

- **Possesso di specifiche conoscenze tecniche;**
- **Attività ABITUALE cioè ripetitiva - stabile - sistematica anche se non esclusiva;**
- **Committenza plurima, effettiva/potenziale;**
- **Compenso non marginale (> € 4.500,00)**

ENPALS PROBLEMA ISTRUTTORI

ELEMENTI DI CRITICITA'

- **Problema Professionalità;**
- **Problema compenso “non marginale” > € 4.500,00;**
- **Problema se attività è svolta nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica – risolto dal D.L. “milleproroghe”;**

ENPALS PROBLEMA ISTRUTTORI

PROFESSIONALITA'

- Se l'istruttore non svolge questa attività come attività principale (es. ha un altro lavoro o è uno studente), oppure esercita l'attività per poche ore settimanali il compenso può essere inquadrato tra i redditi diversi e non assoggettato a contributo ENPALS
- Se l'istruttore svolge questa attività come attività principale il compenso potrà (dovrà) essere inquadrato come reddito di lavoro autonomo o subordinato e come tale assoggettabile a contributo previdenziale ENPALS

ENPALS PROBLEMA ISTRUTTORI

MARGINALITA' DEL COMPENSO

- Il limite di € 4.500,00 non è previsto da alcuna norma di legge;
- Documento Min. Lavoro di programm.ne strategica vigilanza per l'anno 2008 cap. 1.e: richiede che l'attività sia svolta "con modalità non professionali" senza riferimenti a limiti quantitativi;
- Limite 4.500 fa riferimento alla c.d. "no tax area" per i liberi professionisti ex art. 11 T.U.I.R. **ora abolita**
- Con l'attuale sistema di (art. 13 T.U.I.R.) la fascia di esenzione per dipendenti e CO.CO.CO è di € 8.000,00 (detr. € 1.840);

ENPALS

PROBLEMA ISTRUTTORI

MARGINALITA' DEL COMPENSO - segue

- Per i lavoratori autonomi e occasionali la fascia attuale di esenzione IRE è € 4.800,00 (detrazione € 1.104);
- Per “Sportivi Dilettanti” fascia esenzione € 7.500,00;
- Per INPS limite reddito esente per co.co.co “minori” è € 5.000,00 (Artt. 62/69 D.Lgs. 276/03)

ENPALS PROBLEMA ISTRUTTORI

ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

- In diversi verbali gli ispettori ENPALS hanno contestato che l'attività dell'istruttore (di aerobica – fitness – aquagym etc) non sarebbe resa nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica perché non è finalizzata ad una manifestazione sportiva;
- L'attività dell'istruttore sarebbe invece finalizzata alla fornitura di servizi commerciali in favore dei clienti della società sportiva

ENPALS

PROBLEMA ISTRUTTORI

ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

- Conseguentemente, non essendo possibile inquadrare i compensi nell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (redditi diversi), il rapporto è inquadrabile come "Lavoro", con conseguente obbligo di iscrizione previdenziale;
- E ciò prescindendo dalla natura, autonoma o subordinata del rapporto, in quanto le modalità contributive sono le stesse

ENPALS PROBLEMA ISTRUTTORI

Art. 35, c.5, D.L. 30/12/2008 n. 207

“Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”;

ENPALS PROBLEMA ISTRUTTORI

Art. 35, c.5, D.L. 30/12/2008 n. 207

La nuova disposizione:

- ha risolto - anche per il passato (natura interpretativa della norma) il problema dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;
- **Non ha risolto** gli eventuali problemi legati alla qualificazione del rapporto di lavoro

ENPALS

PROBLEMA ISTRUTTORI

INQUADRAMENTO COME CO.CO.CO “GESTIONALI”

- il rapporto è coordinato e continuativo;
- il collaboratore non impiega mezzi propri, utilizza l'organizzazione e gli strumenti del committente, non sopporta rischio di impresa;
- Esclusione da progetto per L. Biagi;
- Qualifica: **SPORTIVO DILETTANTE – NO ENPALS;**
- **Rischio: non riconoscimento della correttezza dell'inquadramento**

UNA POSSIBILE SOLUZIONE: LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO

- Procedura certificazione: artt. 75 e segg.ti D. Lgs. 276/2003 (legge Biagi);
- E' rilasciata da una commissione di certificazione autorizzata dal Ministero Welfare
- Commissione rilascia certificazione previa verifica condizioni contrattuale e contraddittorio tra le parti
- Effetto: inversione onere della prova;
- Se contratto è contestato obbligatorio tentativo di conciliazione c/o commissione
- Giudice del lavoro valuta comportamento delle parti c/o commissione di certificazione

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (D. Lgs. 10/9/03 n. 276)

Art 75 – Finalità

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente e a progetto di cui al presente decreto le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo

LA “DIRETTIVA SACCONI “ (Direttiva Ministero Welfare 18/8/2008)

“Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.”

*Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro **si dovrà concentrare l'accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione** di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, **in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione,** salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro.”*

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (D. Lgs. 10/9/03 n. 276)

“Art 76 - Organi di certificazione

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale ...

b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province...

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie ...

c-bis) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro...

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro ... “

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (D. Lgs. 10/9/03 n. 276)

“Art 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta ...

2. Le procedure di certificazione ... si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche ... nonché dei seguenti principi:

a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;

c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ...”

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (D. Lgs. 10/9/03 n. 276)

Art 79 – Efficacia giuridica della certificazione

Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisprudenziali esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (D. Lgs. 10/9/03 n. 276)

“Art 80 - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. ...

2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.”

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (D. Lgs. 10/9/03 n. 276)

“Art 80 - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione (segue)

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro ...

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

5. Dinnanzi al T.A.R. nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.”